MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Divisione II - Politiche per la lotta alla povertà. Attuazione dell'Assegno di inclusione. ISEE e prestazioni sociali agevolate

Divisione IV - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza

---

Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

Avviso pubblico rivolto a Comuni e Ambiti territoriali sociali per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il potenziamento del servizio sociale professionale a livello territoriale, per il raggiungimento del livello essenziale dei servizi sociali stabilito dall'articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Sommario

Definizioni 3

1. Il contesto e l'azione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4

2. I principali riferimenti normativi 5

3. Le finalità della manifestazione di interesse 7

3.1. Richiesta di unità di personale e documentazione da caricare sul SIOSS 7

3.2. Assegnazione del contingente del personale 8

3.3. Assunzione a tempo indeterminato 9

4. Gli enti ammessi a presentare la richiesta di adesione 10

5. Modalità di trasmissione della richiesta di adesione, responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti 10

6. Verifica dei requisiti e accettazione dell'adesione 11

7. Utilizzo delle informazioni e della documentazione relativa alle adesioni 12

8. Disposizioni finali 12

Allegati: 12

Allegato 1 – Domanda unica di ATS per piattaforma SIOSS 12

Allegato 2 – Istanza 12

Allegato 2.1 – Impegno all'assunzione 12

Allegato 2.2 – Atto deliberativo 12

Definizioni

a) ATS: Ambiti territoriali sociali, come identificati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328

b) CCNL: Contratto collettivo nazionale di lavoro

c) EELL: Enti locali

d) Fondo povertà: Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015

e) LEPS: Livelli essenziali delle prestazioni sociali

f) RIPAM: Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni

g) SIOSS: Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147

h) TUOEL: Testo unico degli ordinamenti degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

1. Il contesto e l'azione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La manifestazione di interesse si inserisce nell'azione avviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sostenere gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni nel progressivo rafforzamento del sistema integrato dei servizi sociali.

In particolare, si intende incrementare in modo stabile la capacità di presa in carico dei servizi sociali e garantire il livello essenziale di prestazione sociale di un assistente sociale ogni cinquemila abitanti, mediante l'attivazione di una procedura concorsuale nazionale per l'assunzione, a tempo indeterminato, di "Assistenti sociali da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – Triennio 2022-2024".

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali curerà la progettazione e lo svolgimento della procedura concorsuale, su base nazionale, avvalendosi delle risorse del Fondo povertà per la copertura dei relativi costi, mentre gli oneri economici connessi alle assunzioni del personale saranno in capo ai Comuni e agli ATS che avranno manifestato interesse per la procedura concorsuale.

A copertura del costo per il personale che si prevede di assumere, i predetti Enti potranno avvalersi, in aggiunta alle risorse proprie, anche delle risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, secondo le regole proprie di utilizzo del fondo meglio descritte al paragrafo "Assegnazione del contingente del personale".

La *ratio* della procedura si inquadra nel contesto delineato dall'articolo 1, comma 797, della legge n. 178/2020, che definisce quale LEPS il rapporto minimo di un assistente sociale ogni 5.000 residenti e individua l'ulteriore obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4.000 residenti. In questa prospettiva, come è noto, è riconosciuto al singolo ATS un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato, in termini di equivalente a tempo pieno, eccedente il rapporto di 1:6.500 e fino al conseguimento del rapporto di 1:5.000 nonché un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni unità eccedente il rapporto di 1:5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1:4.000. Con riferimento a quest'ultima soglia, si specifica che il contributo strutturale ha ad oggetto solo una quota parte del costo complessivo dell'unità di personale da assumere, nella consapevolezza che la parte residua del costo deve essere sostenuto dall'ente con risorse proprie.

Dall'entrata in vigore della norma si è registrato un incremento superiore al 40% degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato rispetto al 2020. Nonostante ciò, tuttavia, permangono criticità e ritardi nell'utilizzo delle risorse statali disponibili e nell'avvio delle procedure concorsuali a livello locale, che hanno limitato l'accesso e l'impiego integrale delle risorse dedicate, con riflessi sul conseguimento del LEPS e sulla continuità dei processi di presa in carico e di accompagnamento delle persone e delle famiglie in condizione di vulnerabilità.

Con questa iniziativa, pertanto, si intende sollevare i Comuni e gli Ambiti territoriali dagli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di reclutamento, consentendo di poter realizzare le assunzioni all'esito della procedura nazionale che verrà realizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tal

modo, si auspica di poter contribuire ad un più ampio e rapido utilizzo delle risorse nazionali espressamente dedicate al raggiungimento del Livello essenziale di prestazione sociale già richiamato.

La manifestazione di interesse consentirà ad ogni singolo ATS/Comune di comunicare il numero di assistenti sociali che si impegna ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, avvalendosi del concorso nazionale e utilizzando a tal fine le risorse finanziarie di cui dispone.

Sono a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli oneri connessi alla realizzazione della procedura concorsuale, utilizzando a tal fine le risorse del Fondo povertà e avvalendosi della collaborazione della Commissione RIPAM, in accordo con il Dipartimento della funzione pubblica.

2. I principali riferimenti normativi

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, con particolare riferimento all’articolo 22 relativo alla “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUOEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni (nel prosieguo anche “Codice privacy”);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, nel prosieguo anche “GDPR”);
- Fondo speciale equità livello dei servizi (FELS), istituito dall’articolo 1, comma 496, della legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023, finalizzato a garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi dei servizi comunali (sociali, asili nido, trasporto disabili) e, in particolare, l’obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500;
- Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (cd. Fondo povertà), istituito dall’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

- Decreto interministeriale del 2 aprile 2025, per l'adozione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024 -2026 che include, al capitolo 3, il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare il comma 797 dell'articolo 1, che richiama il rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, che costituisce un livello essenziale delle prestazioni e l'istituzione di un contributo nazionale riconosciuto agli Ambiti territoriali nei quali il numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dallo stesso Ambito ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in relazione alla popolazione residente ecceda il rapporto di 1 a 6.500;
- "Istruzioni operative e modalità pratiche di calcolo del contributo riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell'anno", a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota-del-27-gennaio-2026-n-1228);
- Articolo 1, comma 798, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che "Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun Ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'Ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai Comuni che fanno parte dell'Ambito o direttamente dall'Ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.";
- Articolo 1, commi 160 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che qualifica gli ATS quale sede necessaria ove programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in materia di reclutamento di figure professionali che consente alle amministrazioni centrali di indire concorsi unici nazionali per assunzioni a tempo indeterminato.

3. Le finalità della manifestazione di interesse

Con la manifestazione di interesse il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende raccogliere, sulla base delle adesioni da parte degli Ambiti e dei comuni, i fabbisogni territoriali per definire il numero complessivo di unità di personale con profilo professionale di assistente sociale da reclutare con il concorso nazionale. Il contingente di personale richiesto e inserito nella procedura concorsuale sarà assunto, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, dal singolo ATS o comune a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso ha a disposizione.

La presentazione delle istanze in risposta alla manifestazione di interesse è a cura del singolo ATS, che dispone dell'accesso alla piattaforma SIOSS su cui verrà caricata la documentazione utile ai fini della procedura concorsuale.

A tal fine, gli Ambiti territoriali, tramite l'ente capofila dell'Ambito, ovvero i comuni che compongono l'ATS, sempre per il tramite dell'ente capofila dell'ATS, dovranno presentare l'istanza con indicazione del numero di unità di personale da inserire nel contingente del concorso nazionale attraverso il diretto inserimento sul sistema SIOSS e l'indicazione, negli allegati, delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente che si intende utilizzare, corredata dalla dichiarazione di impegno ad assumere il contingente di personale indicato all'esito della procedura concorsuale.

Ciò premesso, gli ATS e i Comuni, previa delega all'ente capofila dell'Ambito, dovranno indicare - attraverso l'istanza redatta secondo il modello in allegato - il numero di unità di personale richiesto, avvalendosi esclusivamente della piattaforma SIOSS, appositamente abilitata alla ricezione e all'archiviazione della documentazione rilevante ai fini della richiesta di adesione.

La gestione di tali adempimenti è rimessa agli ATS, a prescindere dalla natura dei soggetti aderenti. La configurazione del SIOSS attribuisce la competenza all'ATS, quale ente capofila dell'Ambito legittimato ad inserire ed allegare diverse istanze riconducibili a più soggetti (singoli comuni che afferiscono all'ATS e l'ATS stesso) aderenti alla manifestazione, secondo quanto nei paragrafi successivi.

La regolare e completa presentazione dell'istanza, conformemente al presente avviso, è condizione necessaria per poter procedere, da parte del singolo ente, all'assunzione del personale selezionato all'esito delle procedure concorsuali, sulla base del dato richiesto ed approvato a seguito dei controlli eseguiti da questa Amministrazione.

Il contingente complessivo di personale e la relativa articolazione territoriale sarà definita con apposito decreto direttoriale a seguito della valutazione della documentazione pervenuta nel rispetto delle previsioni del presente avviso.

Di seguito sono descritti i termini e le modalità di partecipazione alla manifestazione d'interesse.

3.1. Richiesta di unità di personale e documentazione da caricare sul SIOSS

La richiesta di personale (All. 1) è operata attraverso un'apposita funzionalità del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali – SIOSS (https://servizi.lavoro.gov.it/SIOSS/) a cura dell'ente capofila dell'Ambito territoriale sociale, autorizzato ad accedere alla piattaforma per la trasmissione dell'istanza o più istanze redatte secondo il modello allegato (All. 2), a firma del legale rappresentante dell'ATS o del comune per il tramite dell'ente capofila

dell'Ambito, corredata del relativo atto di impegno all'assunzione dell'organo deliberante con i contenuti minimi indicati nell'allegato (All. 2.1).

3.2. Assegnazione del contingente del personale

Alla scadenza della manifestazione di interesse e del termine di presentazione della domanda di adesione, si procederà alla valutazione delle domande pervenute dagli ATS e delle relative istanze incluse, con particolare riferimento alla coerenza e correttezza della documentazione trasmessa e nel rispetto delle specifiche previsioni del presente avviso.

Con la presentazione della domanda, l'ente si impegna a procedere all'assunzione del personale richiesto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione ai sensi del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali vigente, attestando la sostenibilità finanziaria delle relative assunzioni come meglio specificato negli allegati. Si prevede che le assunzioni potranno essere realizzate nel corso dell'annualità 2027.

L'amministrazione centrale si impegna a sostenere esclusivamente i costi della procedura concorsuale, quale azione di sistema finanziata con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 2025.

Sono invece interamente a carico di ciascun ATS o comune che avrà manifestato interesse i costi relativi all'assunzione del personale, che vi provvederà con risorse proprie (già presenti ordinariamente a bilancio ovvero mediante finanziamenti esterni).

Per le assunzioni di personale realizzate in base alle richieste presentate in risposta al presente avviso non sono previsti contributi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre alle risorse già rese disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), del riparto del Fondo per la lotta alla povertà sia nella componente quota servizi, sia per le risorse destinate al contrasto alla marginalità estrema, del contributo assistenti sociali, ovvero del Fondo nazionale per la non autosufficienza, nel rispetto delle regole di utilizzo delle relative risorse.

Si ricorda che è possibile finanziare il rafforzamento del servizio sociale professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con la quota servizi, con la quota povertà estrema del Fondo povertà e con il contributo assistenti sociali di cui all'articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), secondo le rispettive regole di impiego delle risorse che di seguito si riportano:

(i) con la quota servizi è possibile assumere assistenti sociali a tempo indeterminato per raggiungere l'obiettivo di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, obiettivo utile ad accedere al contributo assistenti sociali;

(ii) con la quota servizi non è possibile finanziare l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'ATS abbia raggiunto l'obiettivo di 1: 6.500 e debba conseguire l'obiettivo di 1: 5.000. Infatti, a tale obiettivo sono già destinate le risorse del contributo assistenti sociali per un importo pari a 40 mila euro per ciascuna unità di assistente sociale FTE;

(iii) con la quota servizi è consentita l'assunzione, a tempo indeterminato, di assistenti sociali qualora l'Ambito territoriale abbia già raggiunto l'obiettivo di 1:5.000 e debba raggiungere quello ulteriore di 1:4.000, per la parte non coperta dal contributo assistenti sociali, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento. In questa ipotesi, infatti, il contributo coprirà solo una parte del costo complessivo

dell'assistente sociale FTE per un importo pari a 20 mila euro. Pertanto, con la quota servizi sarà finanziabile solo la quota restante del costo non coperta dal contributo;

(iv) è consentita l'assunzione, a tempo indeterminato, di assistenti sociali a valere sulla quota servizi qualora l'ATS abbia già superato l'obiettivo di 1:4.000 (ad es. nel caso in cui l'Ambito territoriale presenti un rapporto di 1:3.000). Infatti, al di sopra del rapporto 1:4.000 non è previsto il contributo nazionale e pertanto è di fatto escluso il rischio di doppio finanziamento. Il costo relativo all'unita di assistente sociale FTE potrà quindi trovare copertura finanziaria sulle risorse della QSFP.

Si ricorda che le risorse del Fondo nazionale povertà hanno natura strutturale e sono ripartite in base a cicli di programmazione triennale nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali. Pertanto, si richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare il principio di sostenibilità finanziaria, dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro per conto dell'Ambito e dei vincoli di contenimento della spesa per personale, in materia di reclutamento del personale negli enti locali, ferme restando le disposizioni in deroga disposte dall'articolo 1, comma 801, della legge di bilancio per il 2021.

In questo contesto si segnala la recente deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2026/QMIG (depositata il 17 aprile 2026) avente ad oggetto l'esclusione dal calcolo della soglia di capacità assunzionale delle spese per l'assunzione di personale con professionalità sociale presso gli ambiti territoriali sociali finanziate con le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze.

Altrettanta attenzione va rivolta al divieto di doppio finanziamento: pertanto, per i contingenti di personale non già coperti dal contributo nazionale assistenti sociali potrà essere usato il Fondo nazionale per la non autosufficienza, ove compatibile con le relative finalità.

Per il raggiungimento della soglia di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, potrà altresì essere utilizzato il Fondo speciale equità livello dei servizi (FELS), istituito dall'articolo 1, comma 496, della legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

3.3. Assunzione a tempo indeterminato

A seguito della determinazione del numero complessivo e della distribuzione territoriale del personale da assumere, secondo le modalità di cui alla presente manifestazione di interesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede di attivare la relativa procedura di reclutamento, gestita a livello nazionale, con graduatorie regionali che possano garantire la successiva attribuzione agli enti che abbiano manifestato interesse ad assumere.

A conclusione delle procedure di selezione, gli enti interessati saranno tenuti ad assumere le unità di personale assegnate mediante rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, applicando il vigente CCNL relativo al comparto Funzioni locali.

Si fa presente che, nel caso in cui il soggetto aderente sia un comune, è necessario che sia stato definito il preventivo accordo con l'ATS per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà, sia per la componente della quota servizi, sia per le risorse destinate al contrasto alla marginalità estrema e del contributo assistenti sociali, nel rispetto dei criteri di utilizzo delle risorse.

4. Gli enti ammessi a presentare la richiesta di adesione

Sono ammessi a presentare istanza per il tramite del comune capofila dell'Ambito territoriale sociale:

- gli ATS, definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e censiti nel Registro degli Ambiti territoriali sociali;
- i comuni, in forma singola, con la relativa indicazione della delega all'ATS prevista nell'istanza (allegato 2, punto 10).

Tali enti redigono gli allegati e sono considerati istanti.

In ordine all'ente capofila e alle attività ad esso demandate, si fa presente che:

(i) Qualora l'istanza sia presentata dall'ATS, l'ente capofila opera in rappresentanza dell'Ambito: cura l'inoltro dell'istanza e della documentazione, riceve e trasmette i chiarimenti dell'Amministrazione, provvede alla tracciabilità e archiviazione degli atti; risponde del corretto inoltro, del rispetto dei termini e della completezza formale del fascicolo. Resta in capo al legale rappresentante dell'ATS la veridicità ed esattezza sostanziale delle dichiarazioni e dei contenuti.

(ii) Qualora l'istanza sia presentata da un comune in forma singola, l'ente capofila opera come tramite sulla base della delega del comune istante. Pertanto, trasmette l'istanza e i riscontri come pervenuti, smista le richieste di chiarimenti, assicura la tracciabilità di invii e ricezioni; sarà il legale rappresentante del comune a rispondere della completezza, veridicità o tempestività della documentazione, che restano integralmente in capo al soggetto istante.

5. Modalità di trasmissione della richiesta di adesione, responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti

La richiesta di adesione può essere presentata esclusivamente dagli ATS attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma SIOSS, **attiva dall'8 maggio 2026 all'11 settembre 2026.**

È prevista la presentazione di una domanda unica a cura dell'ente capofila, Allegato 1, redatta dal soggetto autorizzato ad operare in piattaforma. In tal senso gli ATS, per il tramite degli enti capofila, redigono l'Allegato 1 e trasmettono tramite la piattaforma tutte le informazioni richieste in ordine al dato complessivo delle unità di personale individuate dai soggetti aderenti, ivi incluse una o più istanze riferite ai singoli comuni aderenti.

Ciascuna istanza è redatta secondo lo schema dell'Allegato 2 (istanza) e sottoscritta dal legale rappresentante del relativo soggetto richiedente, come definito al paragrafo 4, entro il termine previsto.

Nella singola istanza, redatta secondo lo schema dell'Allegato 2 (istanza) e dell'Allegato 2.1 (impegno all'assunzione), tutti gli enti aderenti:

- attestano l'impegno ad assumere le unità di assistenti sociali che saranno assegnate al termine della procedura concorsuale con contestuale trasmissione degli allegati, contenenti la scheda relativa agli estremi e al contenuto dell'atto deliberativo recante l'impegno all'assunzione e il relativo allegato;
- dichiarano, nel medesimo allegato:
    1. di delegare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'espletamento dell'intera procedura

concorsuale, ai sensi della normativa vigente;

2. di presentare l'istanza nel rispetto delle previsioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 e delle relative quote incluse, ove applicabili;
3. di presentare l'istanza nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare quelle contenute al Capo III in materia di mobilità.

Sono considerate complete e ammissibili le richieste corredate da tutti gli allegati, come segue:

- Allegato 1 – Domanda unica di ATS per piattaforma SIOSS *(format disponibile)*
- Allegato 2 – Istanza *(format disponibile)*
- Allegato 2.1 – Impegno all'assunzione *(format disponibile)*
- Atto deliberativo (come descritto nell'allegato 2.1.)

Nel caso in cui l'istanza sia a cura dei comuni, questi dovranno dichiarare altresì, nell'Allegato 2 - istanza, di delegare la trasmissione e il deposito della documentazione all'ente capofila al fine di consentire a quest'ultimo il corretto inserimento nel SIOSS.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990, è il dirigente della Divisione IV della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà – dott. Renato Sampogna.

Maggiori informazioni ed eventuali chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo mail: avvisoAS@lavoro.gov.it, inserendo nell'oggetto della mail la dicitura: "Manifestazione interesse – Assistenti sociali".

Le risposte alle richieste saranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza mediante pubblicazione in forma anonima sul sito web dell'amministrazione (www.lavoro.gov.it). Non saranno forniti chiarimenti telefonici.

6. Verifica dei requisiti e accettazione dell'adesione

Le richieste di adesione saranno esaminate da un'apposita commissione di valutazione costituita con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La verifica e la valutazione, ai fini dell'accettazione dell'adesione, avranno ad oggetto:

- i profili legati al deposito e alla trasmissione da parte del soggetto capofila dell'ATS e relativi all'allegato 1;
- le dichiarazioni e i contenuti dell'allegato 2 (istanza) a cura del soggetto aderente;
- il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della documentazione prevista dal presente avviso;
- la completezza delle informazioni fornite e la conformità delle stesse alla modulistica fornita.

In presenza di vizi sanabili, il Ministero si riserva la facoltà di richiedere tramite la piattaforma SIOSS:

- chiarimenti al soggetto istante in ordine alla documentazione presentata;

- integrazioni documentali al soggetto istante su mere irregolarità formali della documentazione amministrativa o comunque a completamento del contenuto della documentazione già presentata.

Con apposito decreto direttoriale si procederà ad approvare l'elenco definitivo degli ATS/comuni ammessi con il numero di personale assistente sociale che sarà inserito nel bando di concorso nazionale.

L'Amministrazione, all'esito della manifestazione d'interesse e in relazione ai risultati dell'istruttoria, si riserva la facoltà di adottare determinazioni diverse da quelle inizialmente previste in ordine alla successiva procedura concorsuale.

7. Utilizzo delle informazioni e della documentazione relativa alle adesioni

Le informazioni raccolte a seguito del presente avviso saranno utilizzate unicamente per definire il contingente di personale con profilo di assistente sociale da considerare per la progettazione e l'organizzazione della procedura di selezione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali metterà a disposizione delle Regioni e dell'ANCI, per le rispettive valutazioni di competenza, i dati sulle adesioni alla manifestazione di interesse da parte degli Ambiti territoriali sociali e dei comuni.

8. Disposizioni finali

La manifestazione di interesse resta finalizzata a raccogliere il fabbisogno di personale richiesto dagli ATS/Comuni e non impegna in alcun modo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a procedere con l'attivazione della procedura concorsuale. L'amministrazione si riserva, fin d'ora, di valutare l'effettiva utilità e la sostenibilità complessiva della procedura concorsuale nazionale, all'esito delle valutazioni di carattere tecnico che potranno essere realizzate sulla base delle adesioni raccolte con il presente avviso.

Allegati:

Allegato 1 – Domanda unica di ATS per piattaforma SIOSS

Allegato 2 – Istanza

Allegato 2.1 – Impegno all'assunzione

Allegato 2.2 – Atto deliberativo

* * * * *